

Cass. civ. Sez. V, Sent., 01-07-2015, n. 13497
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Redditi d'impresa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27894/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

D.S.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 120/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate notificava in data 12.7.2005 a D.S. G. avviso di accertamento, rettificandone il reddito d'impresa relativo all'anno 2003 da 10.349,00 Euro a 19.553,00 Euro, sulla base di un pvc in cui risultavano anomalie, omissioni ed irregolarità nella documentazione esibita dal contribuente, tali da far presumere la scarsa attendibilità della contabilità aziendale.

La CTR, confermando a sentenza di primo grado, annullava l'accertamento.

La CTR, in particolare, rilevato che l'impresa del contribuente era un'impresa individuale soggetta a contabilità semplificata e che la contabilità ordinaria poteva essere dichiarata inattendibile solo in presenza di specifiche ed inderogabili ipotesi, dichiarava l'illegittimità dell'accertamento.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non ha resistito.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), censurando l'impugnata sentenza per aver ritenuto che non sussistessero i presupposti per dar luogo ad accertamento induttivo, da individuarsi nell'esiguità dei ricavi, nonchè nella incongruenza ed incoerenza con gli studi di settore ai sensi del D.L. n. 331 del 1992, art. 62 sexies.

Il motivo è fondato.

Conviene premettere che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui intende darsi senz'altro continuità, l'accertamento induttivo del reddito è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza (Cass. 5870/2003).

In particolare, l'accertamento dei maggiori ricavi può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente (Cass. 26388/05), e sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta dagli studi di settore D.L. n. 331 del 1993, ex artt. 62 bis e sexies.

Questa Corte ha poi precisato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario, che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello "standard", nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata (Cass. Ss.Uu. 26635/09).

A tale consolidato indirizzo interpretativo non risulta essersi conformata la sentenza impugnata, che ha senz'altro escluso l'applicabilità dell'accertamento induttivo in forza del regime di contabilità semplificata del contribuente.

E ciò nonostante le irregolarità rilevate in sede di accesso, quali la mancata indicazione delle rimanenze iniziali e finali e del criterio di valutazione dei beni acquistati e la assoluta esiguità del reddito dichiarato, tale da rendere antieconomica l'attività esercitata.

La sentenza della CTR va dunque cassata con rinvio innanzi ad altra sezione della medesima CTR per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2015